Arti Agenzia Regionale Toscana per l'impiego

DIREZIONE

Direttrice: Simonetta Cannoni

Decreto n. 41 del 28 gennaio 2022

Responsabile del procedimento: Simonetta Cannoni

Pubblicità/Pubblicazione: Atto non riservato. Pubblicazione sul sito dell'agenzia. Atto pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi del dlgs. 33/2013 art 18.

Ordinario [X]

Immediatamente eseguibile [...]

Allegati n: 1

Oggetto: Modifiche ai Piani dei Fabbisogni di personale per gli anni 2019 e 2020 approvati con DGR n. 1630/2019 e n. 1189/2020 e Proposta di Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI) adottata ai sensi dell'articolo 21 quinquiesdecies comma 2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32.

LA DIRETTRICE

Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 "Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro", in particolare l'articolo 32 recante disposizioni di prima applicazione;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 29 aprile 2021 con il quale è stato assegnato alla sottoscritta l'incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI);

Rilevato che ai sensi dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificati e integrati:

- Comma 1: *"Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici* […] *adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali"*;
- Comma 2: *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei sevizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione di processi di mobilità e di reclutamento di personale, anche con riferimento alle unità di cui all'art.35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spese per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente"*;
- Comma 3: *"In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e seconde le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima […]. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente"*;
- Comma 4: *"(…) Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.";*
- Comma 6: *"Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";*

Dato atto che il sopracitato articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato e integrato, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, assumendo valenza fondamentale la coerenza tra piano triennale dei fabbisogni e organizzazione degli uffici, mentre il concetto di dotazione

organica si risolve in ultima istanza nel valore finanziario di "spesa massima potenziale" e che tale valore finanziario resta comunque quello previsto dalla normativa vigente;

Viste le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001, approvate con DM 8 maggio 2018, che sono volte a orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei propri piani dei fabbisogni di personale, secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come novellati dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 75/2017;

Visto l'articolo 20, comma 7, della L.r. n. 28/2018, che dispone che all'Agenzia, in quanto ente di nuova istituzione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 36, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Richiamata la citata normativa di cui all'art. 9, comma 36 del D.L. n. 78/2010, secondo cui, per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo, e comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica;

Visto l'art. 21 quinquiesdecies della L.r. n. 32/2002, come sostituito dall'art. 17 della L.r. n. 28/2018, che prevede, al secondo comma, che *"Il piano triennale dei fabbisogni dell'Agenzia, nell'ambito del quale è definita la dotazione organica, è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore"*;

Visto l'art. 22, comma 15, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nelle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, che consente alle pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, di attivare per il triennio 2020-2022, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, per un numero di posti non superiore al 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria;

Visto il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 che prevede, al comma 6 bis dell'art. 6, che fino al 30 aprile 2022, data entro la quale le Amministrazioni devono adottare il Piano integrato di attività e organizzazione, non si applicano le sanzioni previste dall'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 150/2009 per la mancata adozione del Piano della Performance;

Visto l'art. 1, comma 258 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019", come modificata dall'art 12. c.8 della legge 26/2019 ai sensi del quale *"(…) A decorrere dall'anno 2019, le Regioni, le Agenzie e gli enti regionali sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. (...) Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8*

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.";

Visto l'art. 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza", il quale prevede:

- al comma 3 che: *"Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (...) è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente (…) Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. (...)"*;
- al comma 3 bis che *"(…) le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato (...)*;

Visto l'articolo 6 del decreto legge n. 80 del 09/06/2021, convertito dalla l. n. 113/2021, che ha previsto che le pubbliche amministrazioni adottino il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) entro il 31/01 di ogni anno. Detto Piano, a regime, dovrebbe riassumere, al proprio interno, numerosi documenti programmatori adottati separatamente dall'Amministrazione, tra i quali il Piano triennale dei fabbisogni di personale;

Preso atto tuttavia che i decreti attuativi previsti dai commi 5 (deputato ad individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO) e 6 (destinato all'adozione di un PIAO-tipo al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nella sua redazione) della norma di cui al precedente capoverso non sono ancora stati adottati e che il decreto legge n. 228 del 30/12/2021, che ha rinviato al 30/04 la scadenza per l'adozione del PIAO 2022;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, rimangono valide alla data attuale, nell'ordinamento normativo, le disposizioni che disciplinano i vari documenti programmatori succitati tra cui l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 relativo alla programmazione dei fabbisogni di personale;

Preso atto della necessità di procedere celermente alle assunzioni previste dai Piani dei fabbisogni per gli anni 2019, 2020 e 2021 e non ancora effettuate e a quelle finalizzate alla copertura dei posti rimasti vacanti all'esito delle cessazioni avvenute nel 2021 e sopravvenute rispetto all'approvazione del Piano dei Fabbisogni approvato con DGR n. 612/2021, al fine di continuare il rafforzamento dell'Agenzia anche alla luce della normativa di cui all'art. 12 del

decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 in merito al Piano di potenziamento dei centri per l'impiego, e di procedere quindi all'approvazione del Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, dando atto che lo stesso confluirà, nel rispetto delle scadenze poste dal succitato D.L. 80/2021, nel Piano integrato di Attività e Organizzazione che sarà adottato entro la scadenza di legge;

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", che prevede, all'art. 1, comma 85, che *"Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.";*

Richiamate:

1. la DGR n. 1630/2019 con cui è stata ridefinita la dotazione organica e il Piano dei fabbisogni di personale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego per l'anno 2019, incrementando il numero di unità della prima a n. 742 unità. Tale incremento è conseguente all'adozione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 74/2019 che approva il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, assegnando alla Regione Toscana le risorse necessarie per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 242 unità di personale; le suddette risorse sono considerate di natura stabile, come previsto dall'art. 1, comma 258, 4° periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 12, comma 8, lettera b) del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26.

2. la DGR n. 1189/2020 con cui è stata confermata la dotazione organica a n. 742 unità e con cui è stato approvato il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022 (annualità 2020), modificato e integrato con i successivi decreti dell'Agenzia n. 402/2020 e n. 509/2020;

3. la DGR n. 612/2021 con cui sono state effettuate modifiche e integrazioni ai Piani dei Fabbisogni di personale per gli anni 2019 e 2020 ed è stato approvato il Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 dell'Agenzia come da proposta contenuta nel Decreto ARTI n. 200/2021;

4. la DGR n. 994/2021 con cui sono state approvate modifiche e integrazioni al Piano dei fabbisogni del personale di ARTI per il triennio 2021-2023 come da proposta contenuta nel Decreto ARTI n. 417/2021 ed è stata ampliata la dotazione organica dell'Agenzia a complessive n. 841 unità, come di seguito dettagliato:

Qualifica e	**Numero posti**

categoria	
Dirigente	10
cat. D	241
cat. C	493
cat. B	97
totale	**841**

5. i Decreti ARTI n. 498, 545, 570, 621 e 645/2021 e 4/2022 con i quali sono state effettuate modifiche al Piano dei fabbisogni per il triennio 2021-2023.

Preso atto, in merito alla copertura dei posti previsti dai suddetti Piani dei fabbisogni per gli anni 2019, 2020 e 2021, che risultano alla data attuale ancora da coprire i posti di seguito riportati:

Piano dei Fabbisogni di personale – ANNUALITA'	Categoria	Profilo professionale	N. unità da assumere
2019	C	Assistente in politiche del lavoro	2
2019	D	Funzionario tecnico per la gestione degli immobili	1
2019	C	Assistente tecnico per la gestione degli immobili	2
2019	C	Assistente sistemi informativi e tecnologie	3
2019	C	progressioni verticali	22
2020	D	Funzionario amministrativo	1
2020	D	Funzionario contabilità e bilancio	1
2020	C	Assistente programmazione e valutazione	2
2020	B	Operatore in politiche del lavoro	13
2020	B	Collaboratore amministrativo	4
2020	C	progressioni verticali	5
2021	Dirigente	Dirigente Patrimonio, Reti, Innovazione tecnologica, Archivi e Protocollo	1
2021	Dirigente	Dirigente Contabilità e bilancio	1
2021	Dirigente	Dirigente giuridico-amministrativo	1
2021	D	Funzionario esperto in politiche del lavoro senior	2
2021	C	Assistente amministrativo	5
2021	B	Operatore in politiche del lavoro	9
2021	B	Collaboratore amministrativo	6
totali			**81**

Preso atto, con riferimento alla copertura dei n. 27 posti complessivi di categoria C (di cui n. 22 previsti dal Piano dei Fabbisogni per l'anno 2019 e n. 5 da quello per l'anno 2020) da reclutare mediante progressioni interne ex art. 22, c. 15 del D.Lgs. 75/2017, che le graduatorie formatesi a seguito dello svolgimento delle n. 2 procedure selettive indette con Decreto n. 54 del 19 febbraio 2021 non sono risultate capienti per la copertura di complessivi n. 27 posti;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una modifica della programmazione dei fabbisogni per l'anno 2019 come di seguito:

- n. 22 unità di categoria C con profilo professionale "Assistente in politiche del lavoro" da reclutare mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico indetto per tale profilo con Decreto ARTI n. 281/2019, al fine di rafforzare l'erogazione dei servizi e l'attuazione delle misure di politica attiva presso i Centri per l'impiego;

Ritenuto opportuno altresì procedere ad una modifica della programmazione dei fabbisogni per l'anno 2020 come di seguito:

- n. 5 unità di categoria C con profilo professionale "Assistente in politiche del lavoro" da reclutare mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico indetto per tale profilo con Decreto ARTI n. 281/2019, al fine di rafforzare l'erogazione dei servizi e l'attuazione delle misure di politica attiva presso i Centri per l'impiego;
- rideterminare n. 1 posto di cat. D con profilo professionale "Funzionario organizzazione e risorse umane" temporaneamente modificato in "Funzionario amministrativo" con Decreto ARTI n. 612/2021;
- rideterminare n. 1 posto di cat. D con profilo professionale "Funzionario comunicazione e informazione istituzionale" temporaneamente modificato in "Funzionario contabilità e bilancio" con Decreto ARTI n. 4/2022;

Precisato che rimane invariata ogni altra disposizione del Piano dei Fabbisogni di personale dell'Agenzia per l'anno 2019, approvato con DGR 1630/2019, di quello per il triennio 2020-2022 - annualità 2020, approvato con DGR 1189/2020 e successivamente integrato con i Decreti del Direttore n. 402 del 5 ottobre 2020 e n. 509 del 29 dicembre 2020 e di quello per il triennio 2021-2023, approvato con DGR 612/2021 e modificato con DGR 994/2021 e con i Decreti ARTI n. 498, 545, 570, 621 e 645/2021 e 4/2022;

Considerato, in merito alla proposta di Piano dei fabbisogni dell'Agenzia per il triennio 2022-2024, che nell'anno 2021 si sono verificate n. 110 cessazioni sopravvenute rispetto all'approvazione del Piano dei Fabbisogni approvato con DGR n. 612/2021, come da Allegato 1) al presente Decreto;

Considerato altresì che nel corso del triennio si prevedono cessazioni che possono considerarsi certe, intendendosi quelle già intervenute alla data di rilevazione nonché le fattispecie future di collocamento a riposo per le quali alla medesima data è stato disposto un atto da parte dell'Amministrazione (o d'ufficio, ad esempio per raggiungimento dei limiti di età, o su presentazione di dimissioni volontarie dei soggetti interessati), dettagliate nel prospetto riportato di seguito e con riferimento alle quali si procederà alla copertura dei posti risultanti vacanti e disponibili:

Qualifica e categoria	Cessazioni anno 2022	Cessazioni anno 2023	Cessazioni anno 2024
Dirigente	1	0	1
cat. D	5	3	2
cat. C	6	4	7
cat. B	6	4	1
totale	**18**	**11**	**11**

Ritenuto di fissare, alla luce della valorizzazione totale delle suddette n. 110 cessazioni complessive sopra indicate, la capacità assunzionale per l'anno 2022 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego, in euro 3.266.383,16 prevedendo il reclutamento di n. 110 unità di personale da assumere mediante indizione di nuovi concorsi, scorrimento delle graduatorie dei concorsi dell'Agenzia in corso di svolgimento o di concorsi di altre pubbliche amministrazioni e/o con procedura di mobilità volontaria dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e/o, limitatamente alle assunzioni di personale di categoria B, anche mediante avviamento a selezione tramite i servizi per l'impiego, ai sensi della normativa vigente, previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere ai sensi dell'art. 2 del d.p.g.r. 24 marzo 2010, n. 33/R come da prospetto di seguito riportato:

Categoria	Numero unità cessate anno 2021 sopravvenute rispetto alla DGR 612/2021	Piano dei Fabbisogni di personale per l'anno 2022	Posti da coprire tramite procedure concorsuali e/o scorrimento di graduatorie e/o mobilità volontaria	Posti da coprire tramite progressioni interne ex art. 22, c. 15 del D.Lgs. 75/2017	Costo annuo lordo a dipendente	Costo annuo lordo totale
Dirigente	0	0	0	0	0	0
cat. D	2	2	2	0	33.023,35	66.046,70
cat. C	81	82	64	18	30.441,28	2.496.184,96
cat. B	26	26	26	0	27.082,75	704.151,50
cat. A	1	0	0	0	---	0
	110	**110**	**92**	**18**		3.266.383,16

Ritenuto opportuno, alla luce delle esigenze organizzative e funzionali sopra indicate, prevedere l'assunzione delle unità di personale di seguito riportate, da reclutare con le modalità di seguito indicate, fermo restando che tale reclutamento, alla luce di nuove esigenze organizzative e funzionali dell'Agenzia, ad invarianza del numero complessivo di posti da coprire e senza alcun incremento della spesa per il personale, potrà essere parzialmente modificato con Decreto del Direttore dell'Agenzia:

- n. 1 unità di categoria D con profilo professionale "Funzionario amministrativo" da reclutare mediante l'indizione di una procedura concorsuale o lo scorrimento di graduatorie di concorsi di Regione Toscana, suoi Enti dipendenti o altre pubbliche amministrazioni o con procedura di mobilità volontaria dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, con l'obiettivo di implementare e consolidare gli uffici con specifico riferimento alla materia delle gare di appalto dell'Agenzia;
- n. 1 unità di categoria D con profilo professionale "Funzionario contabilità e bilancio" da reclutare mediante l'indizione di una procedura concorsuale o lo scorrimento di graduatorie di concorsi di Regione Toscana, suoi Enti dipendenti o altre pubbliche

amministrazioni o con procedura di mobilità volontaria dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, con l'obiettivo di implementare e consolidare gli uffici con specifico riferimento alla necessità di assicurare la realizzazione del Piano di Potenziamento dei Centri per l'impiego come da Decreto ministeriale n. 74/2019;

- n. 42 unità di categoria C con profilo professionale "Assistente in politiche del lavoro" da reclutare mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico indetto per tale profilo con Decreto ARTI n. 281/2019 e/o con l'indizione di una procedura concorsuale, al fine di rafforzare l'erogazione dei servizi e l'attuazione delle misure di politica attiva presso i Centri per l'impiego;
- n. 22 unità di categoria C con profilo professionale "Assistente Amministrativo" da reclutare mediante l'indizione di una procedura concorsuale o lo scorrimento di graduatorie di concorsi di Regione Toscana, suoi Enti dipendenti o altre pubbliche amministrazioni o con procedura di mobilità volontaria dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, con l'obiettivo di implementare e consolidare gli uffici al fine di garantire il funzionamento e il coordinamento delle attività svolte dai Settori territoriali dell'Agenzia;
- n. 18 unità di categoria C da coprire mediante progressioni interne ex art. 22, c. 5 del D.Lgs. 75/2017;
- n. 26 unità di cat. B3, profilo professionale "Operatore in politiche del lavoro" da reclutare mediante lo scorrimento della graduatoria che si formerà a seguito dello svolgimento del concorso pubblico indetto con Decreto n. 574/2021 nell'ottica di rafforzare il contingente di personale operante nei Centri per l'impiego con figure professionali dedicate alla gestione e all'organizzazione dei flussi di utenza tramite azioni di prima informazione e accoglienza.

Considerato che non sussistono per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione;

Dato atto che dal Prospetto informativo azienda 2021 inviato al Ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 9 della L. n. 68/99 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego risultano scoperti n. 21 posti di disabili di cui all'art. 1 della L. n. 68/99 e n. 2 posti di categorie protette di cui all'art. 18 della L. n. 68/99 e che la relativa copertura avverrà mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali dei concorsi dell'Agenzia, mediante procedure di avviamento a selezione in corso di svolgimento e, ove necessario, mediante l'attivazione di procedure concorsuali interamente dedicate alle suddette categorie;

Visto il Bilancio preventivo 2022 ed il Bilancio pluriennale 2022-2024 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, adottato con Decreto del Direttore n. 642 del 22 dicembre 2021, e dato atto che la copertura finanziaria delle nuove assunzioni è assicurata nella voce "B.9 Personale" del conto economico, che presenta la necessaria disponibilità;

Preso atto dell'adozione e rispetto del Piano triennale delle Azioni Positive per le/i dipendenti dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego anni 2022-2024, approvato con Decreto del Direttore n. 17 del 17 gennaio 2022;

Dato che il il presente atto è soggetto all'esame del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 21 novies, comma 3, L.r. 32/2002;

Dato atto dell'informativa che è stata data alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di confermare la Dotazione Organica dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego, approvata con DGR n. 994/2021, come di seguito riportato:

Qualifica e categoria	Numero posti
Dirigente	10
cat. D	241
cat. C	493
cat. B	97
totale	**841**

2. di fissare, alla luce della valorizzazione delle cessazioni verificatesi, la capacità assunzionale per l'anno 2022 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego, in euro 3.266.383,16 prevedendo il reclutamento di n. 110 unità di personale da assumere mediante indizione di nuovi concorsi, scorrimento delle graduatorie dei concorsi dell'Agenzia in corso di svolgimento o di concorsi di altre pubbliche amministrazioni e/o con procedura di mobilità volontaria dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e/o, limitatamente alle assunzioni di personale di categoria B, anche mediante avviamento a selezione tramite i servizi per l'impiego, ai sensi della normativa vigente, previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere ai sensi dell'art. 2 del d.p.g.r. 24 marzo 2010, n. 33/R come da prospetto di seguito riportato:

Categoria	Numero unità cessate anno 2021 sopravvenute rispetto alla DGR 612/2021	Piano dei Fabbisogni di personale per l'anno 2022	Posti da coprire tramite procedure concorsuali e/o scorrimento di graduatorie e/o mobilità volontaria	Posti da coprire tramite progressioni interne ex art. 22, c. 15 del D.Lgs. 75/2017	Costo annuo lordo a dipendente	Costo annuo lordo totale
Dirigente	0	0	0	0	0	0
cat. D	2	2	2	0	33.023,35	66.046,70
cat. C	81	82	64	18	30.441,28	2.496.184,96
cat. B	26	26	26	0	27.082,75	704.151,50
cat. A	1	0	0	0	---	0
	110	**110**	**92**	**18**		3.266.383,16

3. di approvare il Piano dei fabbisogni di personale dell'Agenzia per il triennio 2022-2024 - annualità 2022 prevedendo l'assunzione delle unità di personale indicate nella tabella di cui sopra da reclutare con le modalità di seguito indicate, fermo restando che tale reclutamento, alla luce di nuove esigenze organizzative e funzionali dell'Agenzia, ad invarianza del numero complessivo di posti da coprire e senza alcun incremento della

spesa per il personale, potrà essere parzialmente modificato con Decreto del Direttore dell'Agenzia:

- n. 1 unità di categoria D con profilo professionale "Funzionario amministrativo" da reclutare mediante l'indizione di una procedura concorsuale o lo scorrimento di graduatorie di concorsi di Regione Toscana, suoi Enti dipendenti o altre pubbliche amministrazioni o con procedura di mobilità volontaria dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, con l'obiettivo di implementare e consolidare gli uffici con specifico riferimento alla materia delle gare di appalto dell'Agenzia;
- n. 1 unità di categoria D con profilo professionale "Funzionario contabilità e bilancio" da reclutare mediante l'indizione di una procedura concorsuale o lo scorrimento di graduatorie di concorsi di Regione Toscana, suoi Enti dipendenti o altre pubbliche amministrazioni o con procedura di mobilità volontaria dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, con l'obiettivo di implementare e consolidare gli uffici con specifico riferimento alla necessità di assicurare la realizzazione del Piano di Potenziamento dei Centri per l'impiego come da Decreto ministeriale n. 74/2019;
- n. 42 unità di categoria C con profilo professionale "Assistente in politiche del lavoro" da reclutare mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico indetto per tale profilo con Decreto ARTI n. 281/2019 e con l'indizione di una procedura concorsuale, al fine di rafforzare l'erogazione dei servizi e l'attuazione delle misure di politica attiva presso i Centri per l'impiego;
- n. 22 unità di categoria C con profilo professionale "Assistente Amministrativo" da reclutare mediante l'indizione di una procedura concorsuale o lo scorrimento di graduatorie di concorsi di Regione Toscana, suoi Enti dipendenti o altre pubbliche amministrazioni o con procedura di mobilità volontaria dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, con l'obiettivo di implementare e consolidare gli uffici direzionali al fine di garantire il funzionamento e il coordinamento delle attività svolte dai Settori territoriali dell'Agenzia;
- n. 18 unità di categoria C da coprire mediante progressioni interne ex art. 22, c. 5 del D.Lgs. 75/2017;
- n. 26 unità di cat. B3, profilo professionale "Operatore in politiche del lavoro" da reclutare mediante lo scorrimento della graduatoria che si formerà a seguito dello svolgimento del concorso pubblico indetto con Decreto n. 574/2021 nell'ottica di rafforzare il contingente di personale operante nei Centri per l'impiego con figure professionali dedicate alla gestione e all'organizzazione dei flussi di utenza tramite azioni di prima informazione e accoglienza.

4. di dare atto che nel triennio di riferimento l'Agenzia procederà, in attuazione delle proprie esigenze organizzative e funzionali e nel pieno rispetto delle normative citate nelle premesse, alla copertura dei posti risultanti vacanti e disponibili all'esito delle cessazioni degli anni 2022, 2023 e 2024 indicate nel relativo prospetto come sopra specificato;

5. di procedere ad una modifica della programmazione dei fabbisogni per l'anno 2019 come di seguito:

- n. 22 unità di categoria C con profilo professionale "Assistente in politiche del lavoro" da reclutare mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico indetto per tale profilo con Decreto ARTI n. 281/2019, al fine di rafforzare l'erogazione dei servizi e l'attuazione delle misure di politica attiva presso i Centri per l'impiego;

6. di procedere ad una modifica della programmazione dei fabbisogni per l'anno 2020 come di seguito:

   - 5 unità di categoria C con profilo professionale "Assistente in politiche del lavoro" da reclutare mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico indetto per tale profilo con Decreto ARTI n. 281/2019, al fine di rafforzare l'erogazione dei servizi e l'attuazione delle misure di politica attiva presso i Centri per l'impiego;
   - rideterminazione di n. 1 posto di cat. D con profilo professionale "Funzionario organizzazione e risorse umane" temporaneamente modificato in "Funzionario amministrativo" con Decreto ARTI n. 612/2021;
   - rideterminazione di n. 1 posto di cat. D con profilo professionale "Funzionario comunicazione e informazione istituzionale" temporaneamente modificato in "Funzionario contabilità e bilancio" con Decreto ARTI n. 4/2022;

7. di stabilire che rimane invariata ogni altra disposizione del Piano dei Fabbisogni di personale dell'Agenzia per l'anno 2019, approvato con DGR 1630/2019, di quello per il triennio 2020-2022 - annualità 2020, approvato con DGR 1189/2020 e successivamente integrato con i Decreti del Direttore n. 402 del 5 ottobre 2020 e n. 509 del 29 dicembre 2020 e di quello per il triennio 2021-2023, approvato con DGR 612/2021 e modificato con DGR 994/2021 e con i Decreti ARTI n. 498, 545, 570, 621 e 645/2021 e 4/2022, al cui completamento si darà seguito con le procedure di reclutamento già attivate e per le professionalità ivi individuate;

8. di provvedere dal 2022 al progressivo assolvimento della copertura delle quote di assunzioni obbligatorie indicate in narrativa, e nello specifico n. 21 posti di disabili di cui all'art. 1 della L. 68/99 e n. 2 posti di categorie protette di cui all'art. 18 della L. 68/99 mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali dei concorsi dell'Agenzia, mediante procedure di avviamento a selezione in corso di svolgimento e, ove necessario, mediante l'attivazione di procedure concorsuali interamente dedicate alle suddette categorie;

9. di rinviare l'incremento della dotazione organica e della capacità assunzionale dell'Agenzia ai sensi della normativa di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 e di cui all'art. 3 del Decreto del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 123 del 4 Settembre 2020 all'avvenuta emanazione del Decreto ministeriale che ripartisca tra le singole Regioni gli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego previsti dall'art. 1, comma 85 della l. 30 dicembre 2021, n. 234 in attuazione del Piano Straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego ai fini dell'incremento delle dotazioni organiche;

10. di trasmettere il presente Decreto alla Giunta Regionale Toscana per l'approvazione, così come previsto dall'art. 21 quinquiesdecies della l.r. 32/2002;

11. di pubblicare il presente Decreto nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego - ARTI, ai sensi della normativa vigente;

12. di sottoporre il presente decreto al Collegio dei Revisori dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego.

LA DIRETTRICE
SIMONETTA CANNONI

CANNONI SIMONETTA
28.01.2022 13:48:07
UTC

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.